

proposta di legge n. 161

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 30 novembre 2011

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27
“TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO”

Signori Consiglieri,

negli ultimi mesi del 2011 il legislatore statale è intervenuto più volte in materia di tutela della concorrenza, per cui si rende necessario modificare la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 concernente il Testo unico in materia di Commercio .

In particolare, l'articolo 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111; modifica l'articolo 3 del decreto-legge n. 223/2006, introducendo, in via sperimentale, una regola concernente le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, ubicate nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

In base alla nuova disposizione. tali attività commerciali sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

A tal fine, il comma 7 del medesimo articolo 35 dispone che le Regioni e gli enti locali adeguino la propria normativa alla suddetta disposizione entro il 1° gennaio 2012.

Di conseguenza, con l'articolo 1, si propone di stabilire che, in via sperimentale, per l'anno 2012, tutti i Comuni marchigiani siano consi-

derati località turistiche o città d'arte. Durante il periodo di sperimentazione è sospesa l'applicazione dell'articolo 55 della l.r. 27/2009 contenente la disciplina della materia in argomento.

Nella stessa norma si prevede che la Giunta regionale si faccia promotrice di specifiche intese con L'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI Marche), le organizzazioni di categoria delle imprese e del commercio, dei lavoratori dipendenti e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

L'articolo 2 concerne l'adeguamento alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno (cosiddetta direttiva Servizi), e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 contenente "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

Con tale articolo viene modificata la legge regionale 27/2009 adeguandola alla suddetta direttiva e al decreto legislativo 59/2010, che contemplano esclusivamente gli istituti della autorizzazione e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Pertanto, la parola "comunicazione" è sostituita con la parola "SCIA".

Infine viene abrogato il comma 10 dell'articolo 42 della l.r. 27/2009 che fa riferimento al requisito della residenza, da considerare quale requisito vietato in base alla normativa europea.

Art.1

(Adeguamento alla legge 111/2011)

1. In attuazione dell'articolo 35 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, in via sperimentale per l'anno 2012, tutti i comuni marchigiani sono considerati turistici o città d'arte.

2. Durante il periodo di sperimentazione è sospesa l'applicazione dell'articolo 55 della l.r. 27/2009.

3. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2012, promuove la conclusione di intese con Anci, organizzazioni regionali dei commercianti, dei sindacati e associazioni dei consumatori.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 27/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 18, ai commi 1 e 3 dell'articolo 57, ai commi 1 e 5 dell'articolo 58, al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), dell'articolo 81, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) la parola: "comunicazione" è sostituita dalla parola: "SCIA".

2. Il comma 10 dell'articolo 42 della l.r. 27/2009 è abrogato.